



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Misure antidumping: procedimenti, partecipazione alle indagini, elusione e profili sanzionatori

*Prof. Avv. Benedetto Santacroce
Studio Santacroce & Partners*



SANTACROCE

Webinar 7 ottobre 2026

Agenda

- 01** **Strumenti di monitoraggio**
AIDA/TARIC ADM • Sistema TRON della DG Trade
- 02** **Il procedimento antidumping**
Denuncia • Fasi dell'indagine • Dazi provvisori e definitivi
- 03** **Parti interessate e partecipazione**
Campionamento • Termini • Questionari • Verifiche in loco
- 04** **Elusione e controlli**
Schemi operativi • Indagini anti-elusione • Ruolo OLAF
- 05** **Recupero dazi, sanzioni e difesa**
Conseguenze finanziarie • Sanzioni • Strumenti di tutela

In parallelo

Caso pratico: Regolamenti (UE) 2025/1732 e 2026/157
Candele, ceri e articoli simili – origine RPC

SEZIONE 1

Strumenti pratici di monitoraggio

Come verificare in autonomia l'applicazione di misure antidumping e monitorare le indagini in corso

AIDA – Automazione Integrata Dogane Accise/TARIC ADM

Verifica autonoma dei dazi antidumping applicabili a un codice doganale

Cosa puoi verificare con AIDA:

-  Codice NC/TARIC soggetto a dazio antidumping
-  Aliquota del dazio (provvisoria o definitiva)
-  Paese d'origine interessato dalla misura
-  Società con codice TARIC addizionale specifico
-  Periodo di validità e rinnovi della misura

CASO PRATICO – Candele (NC: 3406 00 00)

Codice NC: 3406 00 00

Paese: Repubblica Popolare Cinese

Reg. provv.: UE 2025/1732 (14.8.2025)

Reg. def.: UE 2026/157 (26.1.2026)

Aliquote definitive selezionate:

- Ningbo Kwung Home+Wisdom: **56,7%**
- Qingdao Kingking: **60,3%**
- Altre soc. nell'allegato: **58,1%**
- Tutte le altre (residuale): **60,3%**

TRON – Trade Defence Instruments Online System

Il portale ufficiale della DG Trade per monitorare le indagini in corso

01 Monitoraggio indagini

Consultare tutte le inchieste aperte, in corso e concluse. Accesso al calendario procedurale indicativo pubblicato dalla DG Trade.

02 Documentazione pubblica

Consultare il fascicolo non riservato (non-confidential file): note, questionari pubblici, avvisi di apertura, divulgazioni informazioni.

03 Invio osservazioni

Registrarsi come interested party, inviare osservazioni scritte e richieste di audizione. Compilazione e invio dei questionari.

04 Notifiche ufficiali

Ricevere comunicazioni procedurali dalla Commissione UE: notifica apertura, dati provvisori, divulgazione finale delle informazioni.

SEZIONE 2

Il procedimento antidumping

Come si avvia un'inchiesta, le fasi principali, i dazi provvisori e definitivi

Il procedimento antidumping: panoramica

Le fasi principali dall'apertura all'istituzione delle misure definitive (Reg. UE 2016/1036)



Base normativa: Reg. (UE) 2016/1036 – Art. 5 (apertura) | Art. 7 (dazi provvisori) | Art. 9 (dazi definitivi) | Art. 13 (anti-elusione)

Caso candele: apertura 19.12.2024 | Prov. 14.8.2025 | Def. 26.1.2026

Durata: l'inchiesta dura normalmente 14 mesi (prorogabile a 15). I dazi provvisori sono limitati a 6 mesi (art. 7, par. 7). Valore dei dazi: espresso in % del prezzo CIF franco frontiera UE.

L'origine dell'azione: la denuncia

Chi può presentare denuncia e quali elementi deve contenere – Art. 5 Reg. c.d. “Base”

- Produttori UE del prodotto simile o analoghe associazioni
- Rappresentanza > 25% produzione totale UE nel periodo di riferimento
- Sostenitori della denuncia > 50% dei produttori che si esprimono
- La denuncia deve contenere elementi di prova prima facie del dumping, del pregiudizio e del nesso causale

CASO PRATICO – CANDELE RPC

Denuncia presentata il:	4 novembre 2024
Prodotto interessato:	Candele, ceri, articoli simili (NC 3406 00 00)
Paese esportatore:	Repubblica Popolare Cinese (RPC)
Periodo di riferimento:	1 apr. 2023 – 31 mar. 2024
Apertura inchiesta:	19 dicembre 2024 (GU C/2024/7459)
Anonimato:	Concesso ai produttori UE denuncianti
Distorsioni significative:	Art. 2 par. 6 bis applicato – tutti e 6 i fattori verificati

Fase 1 – La determinazione del dumping

Art. 2 Reg. c.d. “Base” – Valore normale vs. prezzo all'esportazione

MARGINE DI DUMPING = Valore Normale – Prezzo all'esportazione

Espresso come % del prezzo CIF franco frontiera UE (dazio non corrisposto) – confronto tipo per tipo

VALORE NORMALE

Art. 2, par. 6 bis: quando sussistono distorsioni significative nel paese esportatore, il valore normale è costruito in base a costi esenti da distorsioni nel paese rappresentativo.

Caso candele: Thailandia (SGAV 14%, profitto 7% → poi rivisti con dati 2024). Turchia per paraffina, vetro, imballaggio (import. cinesi >50% in Thailandia).

PREZZO ALL'ESPORTAZIONE

Art. 2, par. 8: il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto all'esportazione nell'Unione.

Se vendite tramite trader collegati: adeguamento a norma art. 2, par. 10, lett. i). Caso candele: Ningbo Kwung trattate come collegate nella fase definitiva.

DISTORSIONI SIGNIFICATIVE

Art. 2, par. 6 bis, lett. b): 6 fattori (proprietà statale, presenza PCC, politiche discriminatorie, diritto fallimentare, costi salariali, accesso al credito).

Caso candele: tutti e 6 i fattori verificati. Il governo RPC non ha risposto → art. 18 (best information available).

Fasi 2 e 3 – Pregiudizio, nesso causale e interesse dell'Unione

Art. 3 (pregiudizio notevole), Art. 3 par. 6-7 (nesso causale), Art. 21 (interesse UE)

PREGIUDIZIO NOTEVOLE

Analisi macro-indicatori (produzione, capacità, utilizzo impianti, volume vendite, quota di mercato, occupazione) e micro-indicatori (prezzi, redditività, scorte, flusso di cassa, utile sul capitale investito).

Caso candele: produzione -29%, quota mercato UE da 80% a 73%, redditività da 9-11% a 3-4%, flusso di cassa -53%.

NESSO CAUSALE

Le importazioni oggetto di dumping CAUSANO il pregiudizio. La Commissione esclude altri fattori.

Caso candele: importazioni cinesi +40% (97.764→136.548 t), quota +67% (13%→22%), undercutting 19-43,2%. Fattori alternativi esclusi: import paesi terzi (quota stabile 4%), export UE, calo consumo (-16%).

INTERESSE DELL'UNIONE

Art. 21: valutazione bilanciata tra tutti gli interessi in gioco.

Caso candele: + di 80 produttori UE, ~9.600 dipendenti. Nessun importatore o utilizzatore ha partecipato all'inchiesta. Impatto sui consumatori ritenuto trascurabile. Misure istituibili.

I dazi antidumping provvisori

Art. 7 Reg. c.d. “Base” – Regolamento della Commissione, garanzia obbligatoria, max 6 mesi

- Regolamento di esecuzione della Commissione (senza voto Consiglio)
- Non riscossione immediata: costituzione di garanzia (art. 7, par. 4 CDU)
- Vigore massimo: 6 mesi (prorogabile a 9 su richiesta industria UE)
- Aliquote individuali per produttori nel campione + aliquota per collaboranti
- Dazio residuale (più elevato) per i non collaboranti
- Basati sul margine di dumping o, se inferiore, sul margine di pregiudizio (art. 7, par. 2)
- In caso di distorsioni materie prime: possibile deroga alla regola del dazio inferiore (art. 7, par. 2 bis)

Reg. UE 2025/1732 – Dazi Provvisori Candele

Società / Categoria	Dazio %
Ningbo Kwung's Home Interior & Gift	10,6%
Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design	70,9%
Qingdao Kingking Applied Chemistry	57,5%
Altre società collaboranti (allegato)	55,5%
Tutte le altre importazioni RPC	70,9%

I dazi antidumping definitivi

Art. 9 Reg. c.d. “Base” – Riscossione definitiva, durata 5 anni, possibile retroattività

- Regolamento di esecuzione definitivo – riscossione immediata (art. 9, par. 4)
- Durata standard: 5 anni → riesame in previsione della scadenza (sunset review)
- Riscossione retroattiva: se criteri art. 10, par. 4 CDU soddisfatti (accumulo scorte)
- Revisione allegato per aggiungere nuovi produttori esportatori collaboranti
- Nuovo esportatore: può richiedere aliquota dei collaboranti (art. 9, par. 5 Reg. Base)
- Impegni sui prezzi (price undertakings): alternativa ai dazi su proposta esportatore
- Art. 7 par. 2 bis: dazi basati sul margine dumping se distorsioni materie prime

Reg. UE 2026/157 – Dazi Definitivi Candele

Società / Categoria	Prov.	Def.
Ningbo Kwung Home + Wisdom (collegate)	10,6/70,9%	56,7%
Qingdao Kingking Applied Chemistry	57,5%	60,3%
Altre società collaboranti	55,5%	58,1%
Tutte le altre importazioni RPC	70,9%	60,3%
Novità definitiva: Ningbo Kwung Home e Wisdom trattate come parti collegate (margine unificato). Nessuna retroattività (criteri art. 10, par. 4 non soddisfatti).		

SEZIONE 3

Parti interessate e partecipazione

Campionamento, termini perentori, questionari, riservatezza e verifiche in loco

Le parti interessate: chi sono e quali diritti hanno

Art. 5, par. 11, Reg. c.d. “Base” – Identificazione e notifica delle parti interessate

Produttori UE

Denuncianti o sostenitori. Accesso al fascicolo non riservato, diritto di presentare osservazioni in tutte le fasi procedurali.

Utilizzatori industriali

Chi usa il prodotto come input produttivo. Rilevanti per valutazione interesse UE (art. 21). Possono richiedere esenzione.

Produttori/Esportatori Paesi terzi

Compilano questionario, partecipano al campionamento. Diritto di difesa fondamentale: audizione con Commissione e Consigliere-Auditore.

Associazioni di categoria

Rappresentano interessi collettivi. Possono presentare osservazioni. Caso candele: CHCIA ha rappresentato 66 soci con procura esplicita.

Importatori UE indipendenti

Possono partecipare al campionamento e presentare osservazioni. Spesso sottorappresentati. Caso candele: nessun importatore ha partecipato.

Governi dei Paesi esportatori

Ricevono questionari, possono presentare osservazioni. Caso candele: governo RPC non ha risposto → art. 18 applicato.

IMPORTANTE: la registrazione come interested party su TRON (entro 15 giorni dall'avviso di apertura in GUUE) è il presupposto per l'esercizio di qualsiasi diritto procedurale

Il campionamento

Art. 17 Reg. c.d. “Base” – Selezione statistica per settori frammentati con molte parti interessate

Si ricorre al campionamento quando il numero di parti è così elevato da rendere impossibile l'esame individuale entro i termini. Il campione è selezionato per garantire la massima rappresentatività.

Produttori UE	Volume produzione e vendite sul mercato UE
Prod./Esportatori Paesi terzi	Massimo volume rappresentativo export UE
Importatori indipendenti	Massimo volume rappresentativo importazioni

Esame individuale: un produttore esportatore ha chiesto esame individuale (art. 17, par. 3) ma la Commissione ha rigettato per l'elevata complessità del caso.

CASO PRATICO – CAMPIONAMENTO CANDELE

Prod. Esportatori RPC:	73 risposte → 3 nel campione
Copertura campione export:	> 50% del volume export UE
Produttori UE selezione iniziale:	3 (HANSA CANDLE sostituita)
Campione finale UE:	2 produttori (anonimi)
Copertura campione UE:	> 16% produzione UE totale
Importatori indipendenti:	Nessun rispondente → no campione

Partecipazione spontanea: termini e conseguenze

I termini procedurali sono perentori – la mancata risposta determina l'applicazione dell'art. 18 Reg. c.d. “Base”

D+0	Pubblicazione avviso apertura (GUUE) – termini decorrono da qui
D+15	TERMINE PERENTORIO: registrazione come interested party su TRON
D+37	Osservazioni sull'applicabilità art. 2, par. 6 bis – risposta questionario campionamento
Mese 7-8	Dazi provvisori: osservazioni entro 15 giorni dall'istituzione
Mese 12-14	Divulgazione finale delle informazioni: osservazioni entro 10 giorni
Mese 14-15	Dazi definitivi – fine procedimento ordinario

Conseguenze della mancata partecipazione

- Art. 18: la Commissione usa i dati disponibili (best information available)
- Aliquota di dazio residuale (la più elevata) per non collaboranti
- Impossibilità di contestare le risultanze provvisorie e definitive
- Nessun diritto di audizione con il Consigliere/Auditore
- Perdita del diritto di richiedere esame individuale (art. 17, par. 3)
- Caso candele: governo RPC non ha risposto → art. 18 per distorsioni

I questionari della Commissione

Struttura, complessità dei dati richiesti e preparazione alle verifiche in loco

Struttura del questionario

Informazioni societarie generali
Dati di produzione per tipo di prodotto (NCP)
Volumi e valori di vendita (mercato interno e export)
Costi di produzione (materie prime, manodopera, energia)
SGAV e profitti
Elenco dettagliato transazioni (per calcolo undercutting)

Sfide operative

Migliaia di tipi di prodotto (NCP – Numero di Controllo Prodotto)
Coerenza interna tra diverse sezioni del questionario
Rispetto rigoroso delle scadenze (di norma 37 giorni)
Gestione dei dati per società collegate al gruppo
Preparazione adeguata alle verifiche in loco (on-spot)

Distorsioni e fattori produttivi

Questionari supplementari per art. 2, par. 6 bis (distorsioni significative)
Dettaglio dei fattori produttivi (codici SA per materie prime)
Errori sui codici SA possono incidere sul valore normale
Caso candele: paraffina SA 2712 20. Qingdao Kingking ha contestato la classificazione tariffaria in fase definitiva

I questionari sono pubblicati su TRON il giorno dell'apertura e disponibili a tutte le parti interessate (anche non contattate direttamente dalla Commissione)

Tutela della riservatezza e Non-Confidential File

Come gestire le informazioni sensibili: versione riservata e versione consultabile

VERSIONE RISERVATA (Confidential)

- Dati produttivi disaggregati (per NCP e tipo prodotto)
- Prezzi di vendita per cliente o transazione specifica
- Segreti commerciali, know-how e processi produttivi
- Informazioni finanziarie sensibili e per società collegate
- Identità dei produttori UE se anonimato concesso
- Richiesta motivata obbligatoria: senza di essa le informazioni sono accessibili a tutti
- Caso candele: identità produttori UE anonimi per rischio ritorsioni

VERSIONE NON RISERVATA (Non-Confidential File)

- Sintesi significativa delle informazioni riservate (obbligatoria)
- Aggregazioni di dati: indici, range, percentuali
- Dati macro-aggregati di settore
- Accessibile su TRON a tutte le parti registrate
- ATTENZIONE: senza sintesi la Commissione può ignorare le informazioni riservate
- Diritto di tutte le parti di consultare il fascicolo non riservato
- Solo dati verificabili e documentati: non basta l'affermazione generica

Le verifiche in loco (On-Spot Verification)

Art. 16 Reg. c.d. “Base” – I funzionari UE visitano la sede aziendale per verificare le risposte al questionario

A Pre-verifica

Invio agenda preliminare da parte della Commissione. Preparazione documenti giustificativi: contratti, fatture, schede tecniche NCP, libri cespiti, buste paga, estratti contabili.

B Apertura riunione

Presentazione della società e del processo produttivo. Funzionari UE illustrano la procedura. I legali e consulenti della parte possono presenziare.

C Verifica documentale

Controllo incrociato risposte questionario vs. documenti. Riconciliazione dati contabili. Controllo magazzini e campioni di prodotto. Possibili domande su specifiche transazioni.

D Riunione di chiusura

Presentazione dei rilievi preliminari. Rettifiche concordate documentate. Possibilità di presentare informazioni aggiuntive entro breve termine (disclosure-audit).

Caso candelè: verifiche in loco presso Ningbo Kwung's Wisdom, Qingdao Kingking, Ningbo Kwung's Home e due produttori UE anonimi. Errori materiali corretti post-verifica.

Il Paese rappresentativo e i fattori produttivi

Art. 2, par. 6 bis, Reg. c.d. “Base” – Costruzione del valore normale senza distorsioni

Criterio di selezione: livello di sviluppo economico analogo alla RPC (reddito medio-alto, Banca Mondiale) + produzione locale del prodotto + dati finanziari disponibili + protezione sociale e ambientale

THAILANDIA – Paese rappresentativo

Unico paese con 5 produttori di candele con dati finanziari disponibili (sovrapposizione con PI)

- SGAV: 14% dei costi delle merci vendute (media ponderata, dati 2023-2024)
- Profitti: 7% prov. → rivisti con dati 2024 in fase definitiva
- Manodopera: 14,9 THB/ora (Banca Nazionale Thailandia)
- Energia: 1,15 THB/kWh (Autorità Metropolitana per l'Energia)
- ⚠ Per 3 fattori con import. cinesi > 50%: prezzi dalla Turchia

TURCHIA – Fattori produttivi selezionati

- ⚠ Paraffina (SA 2712 20): 58% import. Thailandia dalla Cina → effetto distorsivo accertato
- ⚠ Contenitori di vetro: solo 15% import. non cinesi in Thailandia
- ⚠ Imballaggi carta: 27% import. non cinesi in Thailandia
- ✓ Turchia: 63-88% import. da paesi non cinesi
- ✓ Dati dal Global Trade Atlas (GTA) + MacMap per dazi all'importazione
- ✓ Paraffina: 16,75 CNY/kg | Vetro: 1,02 CNY/pz | Imball.: 16-31 CNY/kg

SEZIONE 4

Elusione, OLAF e controlli

Schemi operativi di elusione, indagini anti-elusione, ruolo dell'OLAF e controlli doganali a posteriori

L'elusione (circumvention): definizione e schemi principali

Art. 13 Reg. c.d. "Base" – Quando il comportamento commerciale neutralizza il dazio antidumping

DEFINIZIONE (Art. 13 Reg. Base)

Si ha elusione quando la configurazione degli scambi tra Paesi terzi e l'Unione cambia e tale cambiamento è privo di sufficiente motivazione economica o giustificazione diversa dall'istituzione del dazio e vi sono prove di danno al potere riparatore del dazio.

01

TRASBORDO

Merci cinesi spedite verso paesi terzi (Vietnam, Malaysia, Turchia, Marocco) senza vera trasformazione. Rotte triangolari per ottenere falsa origine doganale del Paese di transito.

02

MODIFICA PRODOTTO

Lieve alterazione formale della voce doganale o composizione senza modifica delle caratteristiche essenziali. Non sufficiente ad escludere il dazio. Caso: CHCIA chiedeva esclusione candele decorate (rigettata).

03

ASSEMBLY OPERATIONS

Assemblaggio nell'UE o in Paese terzo con parti cinesi $\geq 60\%$ del valore (art. 13, par. 2). Valore aggiunto assemblaggio $< 25\%$ dei costi. Elusione se iniziato dopo apertura inchiesta.

04

FALSA ORIGINE

Dichiarazione doganale fraudolenta sull'origine non preferenziale. Falsificazione o uso di certificati di origine (Form A, EUR.1) falsi. Rilievo penale oltre che doganale. OLAF: ispezioni internazionali.

Schema 1 – Il trasbordo: come funziona e come viene scoperto

Triangolazione commerciale e identificazione dei segnali d'allarme

**PRODUTTORE
CINESE**

**PAESE TERZO
(Es.: Vietnam)**

**IMPORTATORE
UE**

Come funziona

Merci lasciano la Cina verso un Paese terzo. Qui vengono solo trasbordate, eventualmente sdoganate (senza vera trasformazione) e rispedite verso l'UE con certificato di origine del Paese di transito. L'importatore UE paga dazio convenzionale (0-5%) invece del dazio antidumping (60,3% per candele).

Segnali d'allarme

- Paese esportatore senza tradizione produttiva del bene
- Brusco aumento import dal Paese terzo dopo istituzione dazio
- Prezzi anomali rispetto ai costi produttivi locali
- Breve permanenza nel Paese terzo (days in transit)
- Assenza di capacità produttiva locale documentabile
- Differenza minima tra prezzo export Cina e prezzo import Paese terzo

Come viene scoperto

OLAF: missioni investigative internazionali. Analisi anomalie statistiche. Cooperazione con autorità doganali del Paese terzo. Controlli ex post ADM sugli importatori UE. Verifica dell'origine: la trasformazione deve cambiare la voce tariffaria a 4 cifre (regola della c.d. "sostanziale trasformazione", art. 60 CDU).

Schemi 2 e 3 – Modifica del prodotto e assembly operations

Quando la trasformazione non è sufficiente a modificare l'origine doganale

SCHEMA 2 – Lieve modifica del prodotto

Principio: semplici modifiche formali a un prodotto non bastano per escluderlo dall'ambito di un dazio antidumping, se le caratteristiche essenziali rimangono le stesse.

Esempi tipici:

- cambio colore o dimensione senza modificare la funzione
- aggiunta di elementi decorativi minimi
- cambio sub-voce tariffaria senza variazione sostanziale

Caso candele (Reg. 2025/1732):

CHCIA aveva chiesto esclusione candele decorative realizzate a mano, in contenitori di vetro/ceramica e profumate. La Commissione ha rigettato: tutte le candele rientrano nella definizione. Il sistema NCP garantisce confronto tra prodotti simili.

SCHEMA 3 – Assembly operations (Art. 13, par. 2)

Principio: l'assemblaggio finale nell'UE o in un paese terzo usando parti originarie del paese soggetto a dazio è elusione se:

- valore delle parti cinesi $\geq 60\%$ del valore totale del prodotto assemblato
- valore aggiunto all'assemblaggio $< 25\%$ dei costi di produzione
- le operazioni sono iniziate o aumentate significativamente dopo l'apertura inchiesta

Pratiche contestabili:

Produzione di candele assemblando componenti cinesi (paraffina, contenitori, stoppini) in paesi limitrofi senza vera capacità produttiva locale.

Le indagini anti-elusione e la retroattività

Art. 13 e Art. 14, par. 5, Reg. c.d. “Base” – Apertura, registrazione e estensione della misura

Fasi dell'indagine anti-elusione:

- Denuncia dell'industria UE o iniziativa propria della Commissione
- Apertura con Regolamento della Commissione (pubblicazione in GUUE)
- Registrazione obbligatoria delle importazioni (art. 14, par. 5) per retroattività
- Questionari alle parti (produttori, importatori, autorità del paese terzo)
- Durata massima: 9 mesi (prorogabile a 12 mesi)
- Estensione della misura al paese terzo o al prodotto modificato
- Possibile esenzione individuale per operatori che dimostrano assenza di elusione

RETROATTIVITÀ

La registrazione delle importazioni (art. 14, par. 5) consente la riscossione retroattiva dei dazi definitivi dalla data di registrazione, se l'indagine conferma l'elusione.

Caso candele (Reg. 2026/157, cons. 200-201): la Commissione ha valutato la retroattività ma NON l'ha applicata: il volume medio mensile post-apertura era INFERIORE alla media del PI.

Segnale di allarme – Reg. 2026/157, cons. 194

Un aumento significativo del volume delle esportazioni di una società con aliquota individuale più bassa può essere di per sé considerato modifica della configurazione degli scambi (art. 13, par. 1). Possibile apertura automatica dell'indagine anti-elusione e revoca dell'aliquota individuale → aliquota nazionale.

Il ruolo dell'OLAF nelle indagini anti-frode doganale

Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode – Reg. (UE, Euratom) 883/2013 e 2020/2223

POTERI INVESTIGATIVI

Ispezioni in Paesi terzi (missioni OLAF internazionali)
Audit presso operatori economici dell'UE
Accesso a registri contabili e documentazione doganale
Cooperazione con Europol e Autorità doganali nazionali
Richiesta di assistenza reciproca a paesi terzi
Analisi delle anomalie statistiche nei flussi commerciali

COME OPERA L'OLAF

Riceve segnalazioni da: Commissione, SM, industria, informatori
Analizza le anomalie statistiche (flussi import/export anomali)
Conduce missioni investigative nel paese terzo sospettato
Elabora Final Reports trasmessi alle autorità nazionali
Non ha poteri coercitivi diretti: dipende dalle autorità nazionali
Non può avviare procedimenti penali (ruolo di coordinamento)

FINAL REPORT E CONSEGUENZE

Il c.d. “Final Report” dell’OLAF viene trasmesso alle autorità competenti degli SM e/o dei Paesi terzi

- ▶ ADM (Italia): avvia il recupero dei dazi + sanzioni
- ▶ Procura della Repubblica: valuta i profili penali
- ▶ Paese terzo: può revocare i certificati di origine

Il Final Report è utilizzabile come prova nei procedimenti nazionali (Corte di Giustizia UE, caso Sopropé e altri)

OLAF non ha competenza penale diretta: coordina, trasmette i c.d. “Final reports”, ma l'azione penale spetta alle Autorità nazionali (in Italia: Guardia di Finanza, Procura, ADM).

I controlli doganali a posteriori

Audit ex post presso gli importatori: verifica origine, classificazione, valore e dichiarazione in fattura

Origine non preferenziale

Verifica delle “regole della sostanziale trasformazione” (art. 60 CDU). Un prodotto cambia origine solo se ha subito lavorazione che modifica la voce tariffaria a 4 cifre SA. Contestazione dei certificati di origine (Form A, EUR.1, REX).

Classificazione doganale

Verifica della voce NC dichiarata. Contestazione del codice tariffario (es.: 3406 00 00 per candele). Una classificazione errata può escludere o includere l'applicazione del dazio antidumping.

Valore in dogana

Verifica del valore CIF dichiarato (base del calcolo del dazio antidumping espresso in %). Un valore sottodichiarato riduce artificialmente la base imponibile del dazio antidumping.

Codice addizionale TARIC + dichiarazione fattura

Verifica che il codice TARIC additional (es. 89UK, 89UI, 89UJ, 89UL ecc. per candele) corrisponda alla società produttrice. La fattura DEVE contenere la dichiarazione di cui all'art. 1, par. 3 del Reg. 2026/157 per ottenere l'aliquota individuale.

Dichiarazione obbligatoria in fattura (Reg. 2026/157, Art. 1 par. 3)

Per applicare l'aliquota individuale (es. 56,7% invece di 60,3%) la fattura commerciale DEVE riportare la seguente dichiarazione firmata dal responsabile:

«Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [Paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte».

Senza questa dichiarazione: si applica il dazio residuale del 60,3% per tutte le importazioni RPC.

SEZIONE 5

Recupero dazi, sanzioni e difesa

Conseguenze finanziarie, profili penali e strumenti di tutela per l'operatore economico

Il recupero a posteriori dei dazi non riscossi

Art. 103-105 Codice Doganale UE (Reg. 952/2013) – Termini, debitori e cosa viene recuperato

3 anni

Termine ordinario di recupero
(art. 103 CDU)

5+ anni

In caso di frode documentata
(termine sospeso)

6 anni

Prescrizione del reato di
contrabbando

Cosa viene recuperato

- Dazi antidumping non versati + dazio convenzionale
- Interessi di mora dal giorno in cui erano dovuti
- IVA all'importazione (competenza AdE)
- Sanzioni amministrative doganali (art. 303 e ss. TULD)
- In caso di frode: anche confisca del prodotto e sequestro

Chi risponde del recupero

- Il DEBITORE DOGANALE: importatore dichiarante (art. 77 CDU)
- Soggetti solidalmente responsabili (vettore, spedizioniere, se coinvolti)
- Falsa dichiarazione di origine: anche l'esportatore estero
- Rappresentante doganale indiretto (art. 18 CDU): risponde solidalmente
- Persona giuridica: responsabilità D.lgs. 231/2001 se beneficia della frode

Il quadro sanzionatorio: profili amministrativi e penali

D.lgs. 141/2024, D.lgs. 231/2001 e Codice Doganale dell'Unione

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Art. 94 CDU: ogni SM definisce le proprie sanzioni (principio equivalenza ed effettività)

Artt. 79 e 96 DNC: contrabbando per infedele dichiarazione e soglie (dazi e altri diritti)

Procura Europea - EPPO

AUTORIZZAZIONI E RESPONSABILITÀ ENTE

Revoca autorizzazioni: un operatore condannato per frode rischia la revoca dello status AEO (Authorized Economic Operator)

D.lgs. 231/2001: responsabilità amministrativa degli enti

RISORSE PROPRIE UE

I dazi doganali (inclusi antidumping) costituiscono risorse proprie tradizionali dell'UE: circa 80% incassato (20% quota SM spese riscossione)

La mancata riscossione per frode crea responsabilità dello SM verso l'UE

L'OLAF segnala perché l'UE viene privata delle sue risorse proprie

Reg. (UE, Euratom) 2020/2223: rafforza i poteri investigativi e le garanzie procedurali

Strumenti di difesa per l'operatore economico

Prevenzione, difesa procedurale durante l'inchiesta e contenzioso doganale post-accertamento

ITV – Informazione Tariffaria Vincolante

Art. 33 CDU: classificazione doganale vincolante per 3 anni. Protegge da contestazioni sulla voce NC (es. 3406 00 00). Certezza giuridica pre-importazione.

IVO – Informazione Vincolante sull'Origine

Art. 33 CDU: determinazione preventiva dell'origine non preferenziale. Certifica che il prodotto ha l'origine dichiarata. Protegge da contestazioni di elusione ex post.

Partecipazione all'inchiesta AD

La vera difesa inizia durante l'inchiesta: risposta al questionario, osservazioni, richiesta di audizione, contestazione risultanze provvisorie e definitive. Caso: Qingdao Kingking ha presentato 20+ osservazioni tecniche.

Ricorso amministrativo

Art. 44 CDU: impugnazione delle decisioni dell'autorità doganale. In Italia: ricorso gerarchico ad ADM o ricorso giurisdizionale a TAR / Corte di Giustizia Tributaria.

Rimborso/Sgravio (Art. 116 CDU)

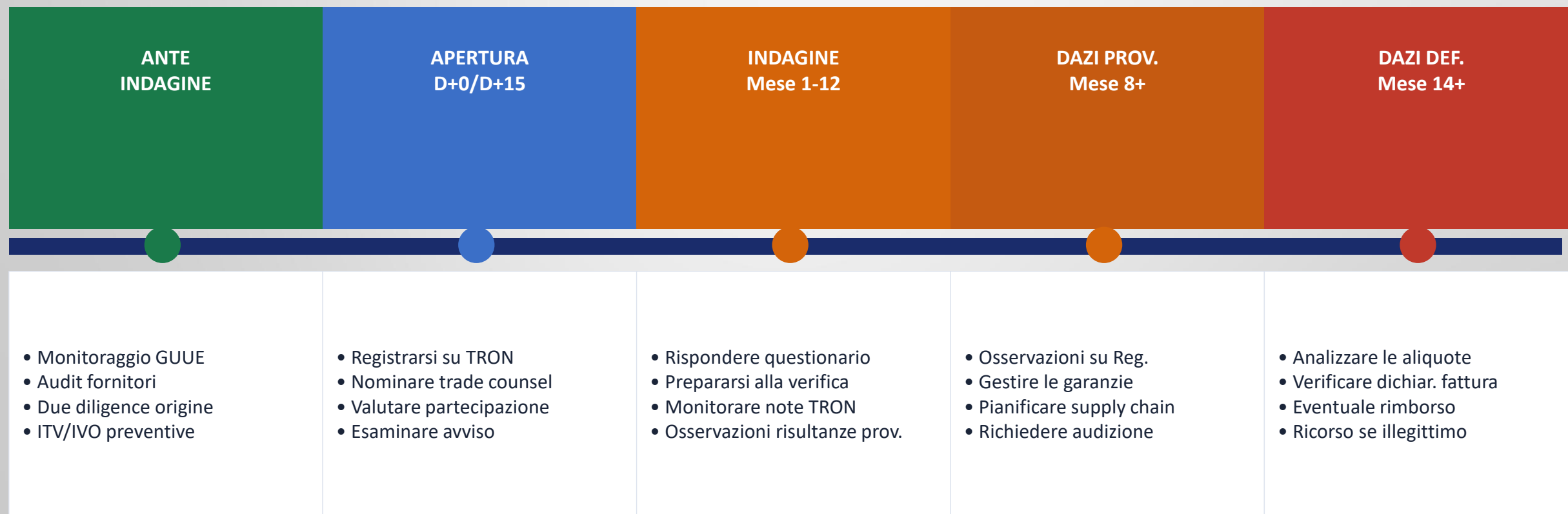
Rimborso dazi indebitamente riscossi, errori materiali dell'autorità, o situazione di equità. Termine: 3 anni dalla notifica dell'obbligazione doganale. Essenziale per controllare i termini.

Due Diligence sulla filiera di approvvigionamento

Verifica dei fornitori: classificano correttamente la merce? rispettano le regole di origine? Clausole contrattuali di garanzia dell'origine. Audit periodici sulla supply chain. Fondamentale per gli importatori che acquistano tramite intermediari.

Timeline del processo e presidio aziendale

Quando e come intervenire per minimizzare il rischio antidumping



Checklist operativa per l'operatore

Le 10 azioni prioritarie per gestire il rischio antidumping nella pratica quotidiana

01

Monitorare TRON e GUUE

Alert su TRON per inchieste. Leggere gli avvisi di apertura del proprio settore.

02

Verificare AIDA/TARIC

Controllare se il codice NC importato è soggetto a dazio. Aggiornare costi doganali.

03

Registrarsi entro D+15

Se il prodotto riguarda la propria supply chain: registrarsi come interested party su TRON.

04

Verificare origine dei fornitori

Chiedere documentazione dell'origine non preferenziale. Clausole di garanzia nei contratti.

05

Controllare la dichiarazione in fattura

Per aliquote individuali: verificare che la fattura del fornitore riporti la dichiarazione ex art. 1, par. 3.

06

Richiedere ITV o IVO preventive

In caso di dubbio su classificazione o origine: richiedere ITV/IOV ad ADM prima dell'importazione.

07

Rispondere al questionario con cura

Dati completi, coerenti e verificabili. Presenza alla verifica in loco. Assistenza di trade counsel specializzato.

08

Due diligence sulla filiera

Audit periodici sui fornitori. Documentare la filiera produttiva. Attenzione a rotte anomale (trasbordo).

09

Valutare price undertakings

Come alternativa ai dazi: impegni sui prezzi. Opzione negoziale nella fase dell'inchiesta.

10

Pianificare la supply chain

Diversificazione geografica dei fornitori. Capacità produttiva genuina in paesi alternativi.

Un caso pratico: le storture applicative del Reg. 2026/157

Importatore-trader di prodotti petrolchimici – blocchi di paraffina di origine cinese (NC 2712 20 90)

- Dichiarazione di importazione H1 dalla Cina: merce dichiarata “paraffina, altra” (NC 2712 20 90), valore ≈ € 176.000. La dichiarazione è selezionata per il controllo.
- Visita fisica in contraddittorio: i funzionari ravvisano “candele di paraffina bianca con stoppino” e riclassificano la merce in NC 3406 00 00.
- Sequestro e rettifica: differenza ≈ € 130.000 (dazio antidumping 60,3%, contributo di settore, IVA). Contestati contrabbando, art. 483 c.p. e D.lgs. 231/2001; fascicolo trasmesso alla Procura Europea.
- Il PM convalida il sequestro per un solo cartone-campione; la merce è restituita, ma lo svincolo amministrativo richiede una garanzia per i maggiori diritti.
- Seconda importazione analoga: nuova visita e identica riqualificazione, questa volta con “stoppino movibile”.
- PVC sulla seconda operazione (ulteriori ≈ € 16.000); l’importatore deposita le osservazioni (contraddittorio ex art. 34, co. 5, D.lgs. 141/2024).

Pretesa complessiva ≈ € 146.000 su due importazioni: ≈ ricalcolo con dazio antidumping con applicazione aliquota residuale 60,3%

La contestazione: paraffina o candela?

Due letture della stessa merce e i criteri di classificazione che le giudicano

TESI DELL'UFFICIO – NC 3406 00 00

- Blocco con filo di cotone = prodotto finito, immediatamente utilizzabile, dunque “candela”
- Si fonda sulle Note esplicative NC (voce 3406 vs 2712)
- Precedenti del 2019 disattesi (stoppini amovibili) e ITV estera inefficace: vale solo per il titolare
- **Effetto:** dazio AD del 60,3% (Reg. UE 2026/157)

TESI DELL'IMPORTATORE – NC 2712 20 90

- Pani di paraffina raffinata ordinati come “paraffina”: non imballati singolarmente, né colorati né profumati, spesso fusi insieme
- Fusi a 85 °C e rivenduti come materia prima, anche a fabbricanti di candele
- Filo di cotone anomalo, rimosso e smaltito: irrilevante per l'uso (lo conferma il fornitore)
- Voce 3406 nei documenti del fornitore cinese: scelta commerciale legata ai rimborsi IVA all'export
- Riscontri: verbali di revisione dello stesso Ufficio (2019) e ITV di altro Stato membro

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE

- **RGI 1 e 6:** prevalgono testo di voci e note, in ordine gerarchico; le Note esplicative orientano ma non vincolano
- **CGUE C-542/21 e Trib. UE T-321/25:** contano caratteristiche e proprietà oggettive; la destinazione rileva se inerente al prodotto
- **Cass., ord. 24441/2023:** prevale la destinazione funzionale, non la mera composizione; vanno considerate le classificazioni di altre Autorità

L'ambiguità del dazio antidumping sulla materia prima

Quando la misura a tutela dell'industria UE finisce per colpire l'input dell'industria UE

Un dettaglio accessorio decide il dazio

Il filo di cotone nel blocco sposta la merce da “paraffina” (NC 2712, nessun dazio AD) a “candela” (NC 3406 00 00)

Pretesa pari a ≈ 74% del valore dichiarato

Dazio AD (≈ 60% del valore) più IVA: ≈ € 130.000 su ≈ € 176.000 nella sola prima operazione.

Incoerenza con la logica del Regolamento

Per la difesa, la Commissione ha esaminato la paraffina come input produttivo e l'ha tenuta fuori dalla misura (anzi, con contingente a dazio zero): estenderla ora è contraddittorio.

Aliquota residuale su una materia prima

Il 60,3% è l'aliquota residuale del Regolamento (*“tutte le altre importazioni RPC”*), applicata a un input il cui prezzo – per la difesa – non è distorsivo della concorrenza.

Effetto paradossale sull'industria UE

Il dazio che tutela i fabbricanti UE di candele ne rincarà la materia prima e ne riduce la competitività verso gli extra-UE; costo non assorbibile a valle.

Dal dazio al penale

Una questione interpretativa sulla voce NC genera sequestro, contrabbando, art. 483 c.p., D.lgs. 231/2001, Procura Europea e garanzia per lo svincolo della merce.

Dal caso agli strumenti di difesa

Per ogni criticità emersa, lo strumento da attivare e il momento giusto per farlo

CRITICITÀ EMERSA NEL CASO		STRUMENTO DI DIFESA
Voce NC decisa da un dettaglio (filo/stoppino); l'ITV di un terzo non vincola l'Ufficio	→	ITV propria (art. 33 CDU) su campione, foto e scheda tecnica, prima della prima importazione
Dazio residuale del 60,3% su un input; perimetro del prodotto interessato	→	Partecipare all'inchiesta AD: registrazione su TRON entro D+15, osservazioni su ambito del prodotto e interesse dell'Unione (art. 21)
Rettifica e PVC: pretesa ≈ € 146.000 su due importazioni	→	Osservazioni al PVC entro 30 giorni (art. 34 D.lgs. 141/2024; art. 22, par. 6 CDU), con precedenti, ITV e perizie
Accertamento motivato, sequestro, garanzia, profili penali e 231	→	Ricorso (art. 44 CDU) e rimborso (art. 116 CDU); garanzia per lo svincolo; difesa penale e modello 231 in parallelo
Voce NC del fornitore non coerente con la natura reale della merce	→	Due diligence di filiera: specifiche tecniche e clausole contrattuali; archivio probatorio (es.: documentazione sul processo produttivo)

Segue: gli strumenti di difesa per l'operatore economico, nel dettaglio

Riepilogo: il caso candele dalla denuncia al dazio definitivo

Regolamenti (UE) 2025/1732 e 2026/157 – Principali risultanze dell'inchiesta

4 nov. 2024	Denuncia dai produttori UE (>25% produzione). Periodo ref.: 1.4.2023–31.3.2024.
19 dic. 2024	Apertura inchiesta (GU C/2024/7459). Periodo dell'inchiesta: 1.10.2023–30.9.2024.
20 mar. 2025	Registrazione importazioni (Reg. UE 2025/511) per eventuale retroattività ex art. 14, par. 5.
Apr.–Mag. 2025	Note sui fattori produttivi. Paese rapp.: Thailandia + Turchia (paraffina, vetro, imballaggio).
14 ago. 2025	Dazi provvisori (Reg. 2025/1732): 10,6%–70,9%. Garanzia obbligatoria.
Ago.–Nov. 2025	Osservazioni parti. Revisione SGAV/profitti con dati 2024. Ningbo Kwung: trattate come collegate.
26 gen. 2026	Dazi definitivi (Reg. 2026/157): 56,7%–60,3%. Riscossione definitiva. Nessuna retroattività.

Margini definitivi: Ningbo Kwung Home+Wisdom 56,7% | Qingdao Kingking 60,3% | Altre soc. collaboranti 58,1% | Residuale 60,3%



SANTACROCE & PARTNERS
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

ROMA
Via Giambattista Vico, 22

segreteria@studiosantacroce.eu
www.studiosantacroce.eu

MILANO
Via di San Vittore al Teatro, 3